



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| Seduta in data : 09/02/2015 | | Atto n. 2 |
| Oggetto: | AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER L'AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO ZONA VIA N. DELFINO | |

L'anno DUEMILAQUINDICI, del mese di FEBBRAIO, il giorno NOVE, con inizio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Consiglio del Comune di Bussi. Alla seduta di prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello risulta quanto segue:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1 | LAGATTA SALVATORE | SINDACO | Presente |
| 2 | DI CARLO SONIA MARIA | CONSIGLIERE | Presente |
| 3 | LANEVE DIEGO | CONSIGLIERE | Presente |
| 4 | SALVATORE PAOLO | CONSIGLIERE | Presente |
| 5 | DEL ROSSI SONIA | CONSIGLIERE | Presente |
| 6 | NAVARRA LUCA | CONSIGLIERE | Assente |
| 7 | TRABUCCO CINZIA | CONSIGLIERE | Assente |

Presenti: 5 - Assenti: 2

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza della seduta il SIG. LAGATTA SALVATORE nella sua qualità di SINDACO.

Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

| | |
|---|--|
| <p>VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</p> <p>Bussi Sul Tirino, lì 09-02-2015</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO</p> | <p>Non necessita parere di regolarità contabile.</p> <p>Bussi Sul Tirino, lì</p> <p align="center">IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> |
|---|--|

Il Sindaco dà la parola al tecnico comunale per l'illustrazione della delibera in oggetto, esponendo i motivi per i quali si è ritenuto di procedere ad adottare il presente provvedimento.

Successivamente il Sindaco dà lettura del deliberato contenuto nell'atto sottoposto all'esame del Consiglio Comunale.

Non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- 1) **Atto di Compromesso del 20/05/1953** in seguito a Delibera Consiliare n.47 del 12/05/1953 in cui il Comune di Bussi sul Tirino (Pe):
 - vendeva 5 siti edificatori (= Foglio 12, Part.lla 204) intestata al Comune di Bussi sul Tirino;
 - assegnava al Sig. Ciampagna Amedeo fu Filippo un lotto di terreno contraddistinto dalla lettera "B" della piantina allegata alla Delibera, esteso per circa 352 mq, salvo più esatta misurazione;
 - il Sig. Ciampagna fu Filippo effettuava nelle mani del tesoriere il versamento del 50% del prezzo stabilito
+ la somma di L. 2000 a titolo di deposito per le spese contrattuali;
 - tale atto si sarebbe ritenuto definitivo se la Delibera n. 47 avrà l'approvazione da parte della Prefettura.
- 2) **Compravendita Rep. 374, Rogito n. 233 del 15/11/1975** in seguito a Delibera n. 30 del 18/03/1975 (=che si allegava con la lettera "A" all'Atto di Compravendita), approvata dal Comitato di Controllo della Regione Abruzzo, Prot. 6183, con Provvedimento n. 117 del 14/04/1975;
 - in cui il Sig. Ciampagna Amedeo acquistava porzione di terreno di **393 mq effettivi (= 350 mq catastali)**, (= contraddistinto al Foglio 12, Part.lla 1180, pagina 4054), confinante con la proprietà di Giangiulio Vittorio, di Di Gianvincenzo Emilio, proprietà Comunale e proprietà INA CASA;
 - il presente atto era sottoposto alla condizione dell'approvazione da parte della Commissione Provinciale di Controllo (= G.P.A.);
 - e altresì era sottoposto alla condizione del pagamento da parte della parte acquirente entro e non oltre il 31 dicembre 1975 all'Avv. Raffaele Di Primio l'importo complessivo di L 200.270;
 - il prezzo di vendita era convenuto per L 150/mq x mq 393 = complessive L 58.950;

CONSIDERATO CHE:

- la compravendita alla quale era allegata la Deliberazione n. 30 del 18/03/1975- Sezione Ordinaria, che richiamava la Deliberazione n. 47 del 12/05/1953, approvata dalla G.P.A con Provvedimento n. 11828/5050 in data 3/09/1953, in cui si decideva di vendere l'area edificabile in Contrada "Cretale", di proprietà comunale, distinta in N.C.E.U al Foglio 12, Part.lla 204, in tal modo:

SITO A) mq 370

SITO B) mq 352, che viene assegnato al sig. Ciampagna Amedeo fu Filippo

SITO C) mq 263

SITO D) mq 256

SITO E) mq 273

- In tale deliberazione n. 30 si cita la successiva Deliberazione n. 2 del 3/01/1956, approvata dalla G.P.A con Provvedimento n. 6673, div 2^, del 01/03/1957, con cui il Consiglio Comunale confermava la Delibera n. 47 del 12/05/1953 circa il proposito di vendere l'area edificabile in contrada "Cretale" modificando però l'attribuzione dei lotti agli assegnatari e stabilendo le misure reali dei siti nel frattempo occupati dagli interessati e quelle catastali uguali al tipo di frazionamento in possesso del Comune, per poi procedersi alla stipula degli atti di compravendita.

- Al Sig. Ciampagna fu Filippo si assegnava: lotto contraddistinto dalla lettera C), nella misura reale di 393mq e della misura catastale di 350 mq per il frazionamento che su Delibera n. 47 del 1953 si stabilisce il prezzo di L 150/mq per un totale di L 58.950.
Che tra il Comune di Bussi e il Sig. Ciampagna c'è stato un Giudizio Civile con Sentenza del 7/06/1967 conclusasi positivamente per il Comune non essendo stata impugnata dal Ciampagna;

- In tale delibera si cita anche la Delibera n. 50 del 22/05/1974: con cui si decide di stipulare l'atto pubblico di trasferimento del lotto edificatorio di estensione pari a mq 393 reale e 350 mq catastale (=Foglio 12, part.IIa 1180) confermando il prezzo di L 150/mq della precedente delibera n. 47 del 12/05/1953;

PER CUI:

- visto il Comitato Regionale di Controllo con Decisione Prot. 9534-CC5-9/I del 19/06/1974, che annullava la Deliberazione n. 50 del 19/06/1974 in quanto la transazione di compensazione tra le parti dalle spese di giudizio di Lire 200.270 interveniva successivamente ad una pronuncia favorevole al Comune, non impugnata dal Ciampagna Amedeo;

- vista la Dichiarazione agli Atti del Comune del 11/02/1975, con cui il Ciampagna si impegnava a pagare L 200.270 al Comune entro il 1975 a titolo di rimborso dalle spese di causa;

- visto il Certificato dell'Ufficio Distrettuale ILDD di Popoli del 6/04/1973, esibito da Ciampagna Amedeo e acquisito al Prot. 3086 il 22/05/1973, da cui risultava alla Pagina 4054 del Catasto Terreni del Comune iscritta la Part.IIa 1180, Foglio 12, di Ciampagna Amedeo per mq 350 ente urbano,

si decideva di stipulare l'Atto.

PRESO ATTO:

- della **nota di trascrizione dell'atto rep. 374 del 15/11/1975** presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara - Notaio dott. Maurizio Misurale in data 15/11/1975 rep. n. 374, eseguita la formalità in data 1/12/1975 n. 6576 r.g e n. 5899 r.p.;

- della **Compravendita Rep.388, Rogito 242, del 20/12/1975, Registrato a Popoli (Pe), il 02/02/1976 n. 72**

Vol.120 su Deliberazione n. 31 del 18/03/1975 (Allegato "A"), approvata dalla Commissione di Controllo della Regione Abruzzo in data 14/04/1975 Prot. 6189, Provvedimento n.

176, in cui il Comune di Bussi sul Tirino (Pe) vendeva:

a) al **Sig. Ciampagna Amedeo Giuseppe mq 55 di terreno**, confinante con la proprietà di Di Gianvincenzo Emilio, proprietà INA CASA e muraglione di sostegno, salvo altri (= censita al N.C.T del Comune di Bussi alla Pagina 25, in ditta " Strade Pubbliche", Foglio 12, di ha 6.67.54);

giusta tipo di Frazionamento redatto in data 30/06/1973 su estratto di mappa 1085, riconosciuta regolare in data 31/03/1973 al n. 6 di Protocollo e rinnovamento in data 30/10/1975, per cui la porzione immobiliare acquistata dal Sig. Ciampagna Amedeo Giuseppe con il seguente atto, ha assunto la seguente consistenza catastale:

Foglio 12, Part.lla 1405, proveniente dalla lettera d) del suddetto frazionamento;
detto tipo si allegava al sub "B";

b) al **Sig. Di Gianvincenzo Emilio mq 55 di terreno**, confinante con la proprietà di

Ciampagna Amedeo Giuseppe, proprietà INA CASA e muraglione di sostegno salvo altri.

(= censita al N.C.T del Comune di Bussi alla Pagina 25, in ditta "Strade Pubbliche", Foglio 12, di ha 6.67.54);

giusta tipo di Frazionamento già allegato con la lettera "B", per cui la porzione di terreno ha assunto la seguente consistenza catastale:

Foglio 12, Part.lla 1404, proveniente dalla lettera c) del suddetto frazionamento.

(vedere schema di piantina sbiadita allegata al relativo atto)

CONSIDERATO CHE:

- Il prezzo di vendita è: Ciampagna Amedeo Giuseppe $L\ 150/mq \times mq\ 16.50 = L\ 2.475$
e $L\ 750/mq \times mq\ 38.50 = L\ 28.875$ $mq\ 55.00 = L\ 31.350$

- il prezzo di vendita è: Di Gianvincenzo Emilio $L\ 750/mq \times mq\ 55.00 = L\ 41.250$;

VISTA la Compravendita cui è allegata la Deliberazione n. 31 del 18/03/1975 avente per Oggetto: Riesame della Deliberazione n. 121 del 3/11/1974 "Vendita terreno a Ganga Roemo, Di Gianvincenzo Emilio e Ciampagna Amedeo";

CONSIDERATO che:

- tale Deliberazione riguardava **la vendita della striscia di terreno esistente tra le Part.lla 1180** (= di Ciampagna Amedeo) **e la Part.lla 1179** (= di Di Gianvincenzo Emilio), **su cui ciascuno aveva già costruito una casa a civile abitazione;**

- Si trattava di una striscia di una **Lunghezza di 27.50 m x Larghezza di 4.00 m.** (striscia che catastalmente risulta incorporata fra la superficie complessiva delle strade comunali, pur non avendone le caratteristiche peculiari, infatti essa risulta interposta fra i due fondi sopra citati, con sbocco precluso verso la parte retrostante, cioè verso le case popolari);

- Le operazioni di frazionamento sono state eseguite **tracciando una dividente alla mezzeria dell'area** di cui si parla e per tutta la sua profondità **in modo da ottenere 2 nuove particelle di mq 55 ciascuna,** (= **cioè di ml 2.00 x 27.50 m**) di cui l'una adiacente e pertinente alla proprietà del Di Gianvincenzo e, l'altra invece a quella del Sig. Ciampagna Amedeo;

- per motivi analoghi, **è stata staccata una particella di mq 11** in corrispondenza della part.lla 1177 di proprietà di Ciampagna Amedeo già di fatto in possesso indisturbato di quest'ultimo da diversi anni;

- **il Ciampagna ha un fronte di ml 14.00** sulla base delle delibere di cui sopra;

- **in base ad una relazione del tecnico Geom. Barone Giuliano, il Sig. Ciampagna Amedeo ha**

sempre avuto una part.lla con un fronte di ml 13.40, anomalia che contribuì, a dare luogo ad una pluriennale esperienza giudiziaria;

- l'annosa rivendicazione del Ciampagna a riavere dal Comune *una striscia di 0.60 m x 27.50 m* a titolo di reintegrazione del fondo così come era stato concepito dalle delibere sopra richiamate, naturalmente con il pagamento del prezzo unitario pattuito, è da considerarsi legittima.

RITENUTO pertanto di dover procedere a vendere ai signori che seguono il terreno di proprietà del Comune di Bussi sul Tirino, Foglio 12, "Strade Pubbliche", dall'estensione a fianco ciascuna indicata, ubicata in Via Ponte Marmoreo (=oggi Via N. Delfino) e tra il fronte dei fabbricati già esistenti dagli acquirenti e la strada pubblica comunale, come da Frazionamento del Geom. Barone Giuliano, acquisito al Prot. n. 2194 del 6/04/1973.

PRESO ATTO delle relative condizioni di vendita:

- Al Sig. Ciampagna Amedeo mq 16.50 di L 150/mq in considerazione del fatto che non ha potuto usufruire, per circa 20 anni, dell'intera area a lui assegnata e mq 38.50 al prezzo di L 750/mq;
- al sig. Di Gianvincenzo Emilio mq 55 al prezzo di L 750/mq;
- al sig. Ganga Romeo mq 11 al prezzo di L 750/mq;

VISTO il Prot. 7283 del 5/11/2014 consegnato a nome del Sig. Ciampagna Sandro, avente per oggetto: "Autorizzazione a procedere all'aggiornamento cartografico-tipo mappale e Frazionamento della proprietà del Sig. Ciampagna Sandro- Foglio 12, Part.lla 1989, sub 2,3,4, nel Comune di Bussi sul Tirino (Pe)";

VISTO lo Statuto del Comune di Bussi sul Tirino:

VISTO il T.U.E.L. – D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/2000 reso dal responsabile del servizio interessato

RITENUTO dover concedere, in favore del sig. Sandro Ciampagna, così come richiesto nel citato prot. 7283 del 5.11.2014, il nullaosta per poter procedere:

- nella ridefinizione di tutto il perimetro del lotto in questione (Foglio 12, part.lla 1989, sub 2,3,4), quindi nella ridefinizione di tutti i confini, anche con la strada comunale e con la part.lla 329 di proprietà comunale

Nonché

- a compiere tutti gli atti geometrici richiesti, nonché di sottoscrivere gli stessi nel momento in cui verranno elaborati, in quanto il sig. Ciampagna Sandro, intende regolarizzare la sua proprietà mai definita in cartografia, ma risultante dagli atti e dai frazionamenti;

Con voti 4 favorevoli, 1 astenuto (Del Rossi Sonia), nessun contrario essendo 5 i presenti e 4 i votanti

DELIBERA

1. dover concedere, in favore del sig. Sandro Ciampagna, così come richiesto nel citato prot. 7283 del 5.11.2014, il nullaosta per poter procedere:

- nella ridefinizione di tutto il perimetro del lotto in questione (Foglio 12, part.lla 1989, sub 2,3,4), quindi nella ridefinizione di tutti i confini, anche con la strada comunale e con la part.lla 329 di proprietà comunale

Nonché

- a compiere tutti gli atti geometrici richiesti, nonché di sottoscrivere gli stessi nel momento in cui verranno elaborati, in quanto il sig. Ciampagna Sandro, intende regolarizzare la sua proprietà mai definita in cartografia, ma risultante dagli atti e dai frazionamenti.
- 2. di dare atto che all'esecuzione della presente Deliberazione provvederanno i Responsabili del Servizio, ognuno per le proprie competenze.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 4 favorevoli, 1 astenuto (Del Rossi Sonia), nessun contrario essendo 5 i presenti e 4 i votanti delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to SIG. LAGATTA SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- venga posto in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e ivi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 16-02-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 2009 n. 69) e inviata ai Capigruppo Consiliari il 16-02-2015.

Bussi Sul Tirino, li 16-02-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to MELCHIORRE NADIA

Il sottoscritto Segretario Generale

DICHIARA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-02-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Bussi Sul Tirino, li 09-02-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, li 16-02-2015

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ERNESTO AMATO D'ANDREA